

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2017, n. 1-4695

**Pracatinat Scpa - Assemblea del 22 Febbraio 2017 - Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

la società Pracatinat è una società consortile per azioni, in cui i consorziati concorrono alla copertura dei costi di esercizio per le attività dalla stessa svolte nell'anno di riferimento;

l'assemblea societaria dell'8 giugno 2016 aveva approvato all'unanimità il budget 2016, con allegato il prospetto di ripartizione dei costi di competenza di ciascun socio relativo all'attività consortile relativa all'anno 2016;

nell'assemblea del 4 luglio 2016 era stato deliberato all'unanimità, nonostante la progressiva riduzione dei costi di gestione dal 2012 al 2016, di sciogliere anticipatamente la società e di procedere con la liquidazione della stessa da diversi anni in perdita;

conseguentemente alle predette deliberazioni assembleari, con provvedimento n. 78 – 3816 del 4 agosto 2016, la Regione, allegando il piano di riparto dei costi di gestione 2016, autorizzava solo il pagamento di un importo massimo pari a € 432.621,00 nei limiti degli importi relativi alle convenzioni, contratti di servizio o di programma per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse non oltre l'esercizio finanziario 2017;

l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2016, ha confermato la disposizione che impone la razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, corroborando così la base normativa su cui era stata assunta la decisione dei soci di liquidare la società Pra Catinat Scpa;

nel progetto di liquidazione-risanamento complesso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 20 – 4228 del 21 novembre 2016, si delineava un percorso volto alla conservazione del ramo educativo al fine di garantire la continuità delle attività d'interesse pubblico svolte dallo stesso. Presupposto di tale liquidazione-risanamento complesso era il pagamento dei costi di gestione 2016 da parte dei soci, come da budget approvato l'8 giugno 2016 e come da prospetti aggiornati allegati alla predetta deliberazione di Giunta regionale n. 20 – 4228.

Rilevato che:

nell'assemblea del 23 novembre 2016, la Città metropolitana ha manifestato una diversa volontà rispetto a quanto espresso nelle assemblee precedenti, dichiarandosi non più disponibile a contribuire ai costi di gestione 2016.

Con nota del 9 gennaio 2017, Regione Piemonte ha pertanto richiesto al Liquidatore della Società "Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione" la convocazione di un'Assemblea Ordinaria al fine di essere informato sulla situazione in essere e sulla evoluzione della procedura di liquidazione essendo mutato il contesto, sia a seguito delle dichiarazioni di alcuni soci nel corso delle assemblee sia a seguito delle richieste dei creditori che hanno fatto ricorso alla procedura monitoria notificando decreti ingiuntivi che rischiano di rendere irreversibile la crisi compromettendo la liquidazione *in bonis*.

Con nota dell'11 gennaio 2017 è stata convocata, per il giorno 30 gennaio 2017, l'Assemblea Ordinaria della Società "Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione" con il seguente ordine del giorno:

*"1. Esame della situazione in essere evoluzione della procedura di liquidazione. Delibere inerenti e conseguenti;*

*2. Eventuali delibere inerenti e conseguenti a quelle di cui al punto precedente."*

Con nota del 30 gennaio 2017, il Liquidatore della Società "Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione", a titolo di contributo per la partecipazione alla citata Assemblea, ha trasmesso ai Soci un'ipotesi di ricorso al concordato stragiudiziale, predisposta dal legale che assiste la Società, al fine di evitare il fallimento della stessa e sul presupposto che il ramo aziendale relativo ai servizi educativi venga effettivamente trasferito ad altro Ente/Società. Tale ipotesi prevede in sintesi i seguenti passaggi:

- a. che i soci versino alla società quota parte delle somme già deliberate per sostenere la gestione 2016, mettendo a disposizione le predette somme su un conto corrente bancario vincolato, stabilendo espressamente che le stesse siano utilizzate per pagare direttamente i creditori, pro quota, nelle percentuali definite dal liquidatore nell'ambito del concordato, e con surroga nei diritti dei creditori;
- b. che la restante quota delle somme da versare da ciascun socio - che potrebbe essere individuata nel 10%, o in quell'altra diversa percentuale che risultasse necessaria, in relazione alle esigenze della liquidazione, e che in tal caso verrà comunicata per iscritto da ciascun socio - dovrà essere separatamente versata direttamente alla società PRACATINAT in liquidazione, al fine di consentire la gestione liquidatoria;
- c. che il liquidatore si attiverà per acquisire da parte dei creditori dichiarazioni di postergazione e/o di parziale rinuncia ai loro crediti, al fine di ottenere il necessario abbattimento del passivo e la fissazione di tempistiche di pagamento coerenti con i tempi occorrenti per chiudere la liquidazione;
- d. che nel momento in cui il liquidatore avrà raggiunto l'accordo con i creditori della società sul concordato stragiudiziale, i soci disporranno lo svincolo delle somme accantonate a garanzia dello stesso;
- e. l'operazione potrebbe essere ulteriormente garantita (nell'interesse dei soci, dei creditori e della società) affidando ad un professionista il compito di supervisionare le operazioni di concordato e procedere allo svincolo delle somme depositate sul conto vincolato.

I Soci hanno quindi deciso, in data 30/1/2017, di tenere aperta l'assemblea per poter verificare la percorribilità del ricorso alla procedura di concordato stragiudiziale che si basa sui presupposti del versamento degli importi già deliberati, del successivo trasferimento del Ramo Aziendale "Servizi Educativi" e della messa in vendita del complesso immobiliare di proprietà sociale.

Dato atto che:

è pervenuta, in data 8 febbraio 2017, una offerta irrevocabile – con scadenza il 30 giugno 2017 - di acquisto dell'immobile da parte dell'attuale concessionario per un valore di € 500.000,00 a fronte di un valore di perizia pari a € 1.395.600,00, subordinata all'accollo integrale del debito della concedente (TFR in essere a favore degli ex dipendenti il cui contratto è stato trasferito ex art. 2112 c.c. in capo alla concessionaria), alla compensazione con il debito nei confronti della Concessionaria a titolo di servizi effettuati previsti dalla concessione i cui termini di pagamento sono scaduti ed al versamento in un'unica soluzione dell'importo residuo, con offerta sospensivamente condizionata all'erogazione del finanziamento da parte di un istituto bancario;

A seguito del ricevimento di tale offerta, il Liquidatore della Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione”, con nota del 9 febbraio 2017, ha trasmesso ai Soci una simulazione della situazione finanziaria della Società in oggetto, dalla quale risulta la ragionevole positiva percorribilità della proposta del concordato stragiudiziale da prospettare ai creditori sociali una volta ricevuto l’assenso da parte dei Soci, pur precisando che *“La positiva riuscita della liquidazione in bonis è peraltro condizionata:*

- *al trasferimento del ramo aziendale “Servizi Educativi” ad Ente/Società di derivazione dei Soci Consorziati;*
- *dalla riuscita della proposta ai creditori sociali del concordato stragiudiziale.”.*

Considerato che:

nell’ipotesi inizialmente approvata dai soci, per effetto della ripartizione tra gli stessi dei costi di gestione 2016, l’eventuale cessione dell’immobile non sarebbe stata necessaria o avrebbe verosimilmente generato un valore positivo da ripartire tra i soci. Nell’ipotesi di concordato proposta, vista la modificata posizione assunta dalla Città metropolitana in merito alla contribuzione ai costi di gestione 2016, il ricavo dell’eventuale cessione dell’immobile andrebbe a soddisfare i creditori aziendali che, alternativamente, avrebbero potuto trovare soddisfazione anche mediante le risorse apportate dalla Città metropolitana stessa, determinando così un ulteriore e sopravvenuto aggravio per la Regione Piemonte e per gli altri soci.

Ritenuto, tuttavia:

che nella denegata ipotesi di fallimento, il patrimonio aziendale (e quindi il complesso immobiliare) verrebbe ceduto con un probabile ulteriore detrimento del valore dello stesso; inoltre, la società dovrebbe sopportare ulteriori oneri aggiuntivi rispetto alla *liquidazione in bonis* dovuti, quanto meno, alla indennità sostitutiva di preavviso dei 5 dipendenti ancora in carico alla società il cui onere, da una prima stima, ammonterebbe a circa 95.000 euro; oltre a tale importo andrà considerato l’onere delle inevitabili richieste di danni da parte dei soggetti che hanno fatto legittimo affidamento sulla prosecuzione della società (creditori sociali, concessionario dei beni immobili e del servizio alberghiero, oltre ad istituto bancario affidatario). La chiusura dell’attività ramo aziendale “Servizi educativi” comporterebbe il licenziamento dei 5 dipendenti di tale ramo. Il fallimento della società avrebbe inoltre dei riflessi negativi sull’attività del ramo alberghiero, che ad oggi conta circa 15 dipendenti;

opportuno sostenere i costi della gestione relativa al 2016 fino al termine dell’anno scolastico 2016-17 nei limiti dello stanziamento che sarà stabilito nel bilancio 2017-2019 ed in coerenza con le determinazioni dei dirigenti che saranno assunte in materia (così come già previsto nella deliberazione assembleare dell’8 giugno 2016 e confermato dalla Regione con i provvedimenti n. 78 – 3816 del 4 agosto 2016 e n. 20 – 4228 del 21 novembre 2016), in considerazione dell’attività effettivamente compiuta dalla società, avente comunque natura consortile, nell’anno 2016 ed al fine di completare il percorso di liquidazione, comprendente il concordato stragiudiziale, senza incorrere nel fallimento.

Richiamato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Piemonte approvato nel dicembre 2016 in cui si prevede la prosecuzione dell’attività di liquidazione.

Ritenuto pertanto di confermare l’impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 230 del 29/12/2016;

vista la DGR n. 78 – 3816 del 4 agosto 2016;

vista la DGR n. 20 – 4228 del 21 novembre 2016;

visto il D.Lgs. 175/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di fornire l'indirizzo al rappresentante regionale che interverrà in Assemblea della Società consortile Pracatinat che si terrà il giorno 22 febbraio 2017 ad esprimersi sulla posizione del socio Regione Piemonte sui seguenti punti:

1. confermare il sostegno ai costi della gestione del 2016 come da delibera assembleare dell'8/6/2016, così come confermato con dgr n. 20 – 4228 del 21 novembre 2016, secondo gli importi ivi previsti, e allegati alla suddetta deliberazione pari ad € 363.810,57;
2. destinare tali importi ad un conto corrente vincolato, affinché il liquidatore possa esperire la procedura di concordato stragiudiziale di cui in premessa come proposta dallo stesso liquidatore;
3. autorizzare la cessione degli immobili alle migliori condizioni e secondo procedure ad evidenza pubblica, previa valutazione delle conseguenze giuridiche ed economico – patrimoniali derivanti dall'incidenza della concessione di servizio in essere e dei rapporti di lavoro dei dipendenti transitati nel ramo alberghiero sul ricavato della vendita di detti immobili;
4. confermare la volontà di liquidare la società al termine dell'anno scolastico 2016-17, senza ulteriore prosecuzione dell'attività, se non quella strettamente necessaria alla liquidazione ed alla gestione della concessione del ramo alberghiero, sino alla eventuale cessione degli immobili;
5. confermare la volontà di esperire ogni tentativo per la cessione del ramo educativo tenendo conto dei vincoli del D.Lgs. 50/2016 in merito all'affidamento di servizi o di procedere alla sua liquidazione, anche valutando le opportunità in materia di eccedenze di personale delle società a controllo pubblico previste dall'art. 25 del D.Lgs. 175/2016;
6. dare mandato al liquidatore, di verificare la sussistenza dei presupposti, per agire nei confronti della Città metropolitana per recuperare quanto da questa dovuto sulla base degli impegni assunti, in data 8 giugno 2016, con l'approvazione del budget di gestione 2016, e in tal caso di procedere senza indugio al fine di tutelare gli interessi patrimoniali della società e degli altri soci.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)